



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 1° luglio 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di FOGGIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 72/2025 _ Individuazione compenso per attività di domiciliazione presso il professionista

Con il Vostro quesito avete rappresentato che nell'ambito dell'attività di liquidazione delle parcelle professionali, riguardanti il compenso dell'iscritto che ha prestato attività di domiciliazione della sede legale di alcuni clienti presso il suo studio, il D.M. n. 140/2012 non individuerrebbe uno specifico parametro per poter determinare il relativo compenso e, di conseguenza, è stato richiesto come possa liquidarsi il compenso professionale per l'iscritto che ha prestato attività di domiciliazione della sede legale del cliente presso il suo studio professionale.

In via preliminare, si osserva che esula dalle competenze e funzioni del Consiglio nazionale potersi esprimere in merito alla determinazione dei compensi professionali degli iscritti, essendo una funzione che l'ordinamento professionale ha attribuito al Consiglio dell'Ordine [art. 12, co 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005].

Tuttavia, in merito al caso prospettato, possono svolgersi le seguenti considerazioni generali.

È noto che ai fini della determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti debba aversi riguardo al capo III del D.M. n. 140/2012 che individua i parametri generali (artt. 15-17) e specifici (artt. 18-29).

Di rilievo è certamente l'art. 15 comma 1 del D.M. in parola che individua, per quanto possibile, le attività tipiche dei dottori commercialisti ed esperti contabili, elencandole per come segue: a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società.

Il successivo comma 2 prevede una clausola di chiusura che si applica ove la prestazione professionale non rientri tra quelle elencate nel comma 1, disponendo che "*Quando la prestazione*

professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo'.

Nel caso di specie, l'attività che ha formato oggetto della prestazione professionale dell'iscritto è stata quella di domiciliazione della sede legale dei propri assistiti presso il proprio studio professionale. Di conseguenza, può immaginarsi che presso il di lui studio sia confluita la corrispondenza dei propri assistiti nonché eventuali accessi, verifiche e/o ispezioni dell'autorità giudiziaria, con conseguente onere dello stesso di notificare i clienti dei detti eventi, telefonicamente o tramite la trasmissione dei documenti pervenuti. È, altresì, verosimile che in tale attività sia ricompreso un onere di custodia dei documenti di pertinenza del cliente pervenuti presso la detta sede.

Ebbene, deve osservarsi che tale attività non sembra poter essere inquadrata immediatamente in una di quelle individuate dal comma 1 dell'art. 15. Di conseguenza, applicando l'art. 15, comma 2, secondo cui il compenso può essere determinato in analogia alle disposizioni del capo III, si ritiene che l'attività svolta possa rientrare nella generale attività di assistenza e rappresentanza dell'assistito prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i), giacché lo stesso, avendo presso il suo studio la sede legale del proprio assistito, lo ha rappresentato e assistito nella attività tipiche connesse alla sede legale.

Pertanto, seguendo il riquadro 10.1 della tabella C allegato al D.M. n. 140/2012, il quale prevede un compenso di € 100,00 per 'Altre dichiarazioni e comunicazioni', può ritenersi che per l'attività di domiciliazione della sede legale di un cliente presso il proprio studio, con tutte le comunicazioni ad esse conseguenti, possa applicarsi il compenso di € 100,00 al mese. Naturalmente, il detto compenso, potrà subire le maggiorazioni o le diminuzioni di cui all'art. 18 D.M. n. 140/2012 in base alla complessità o alla mole delle attività compiute per la parte assistita.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio